Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 — **Roma — Venerdì 7 Marzo** — **Numero 55**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

AVVISO.

La seduta del Senato per « Comunicazioni del Governo », già indetta per lunedì 10 corrente, è rinviata al giorno successivo (martedì 11) alle ore 16.

Il Presidente
G. SARACCO.

LEGGI E DECRETI

Relazione *di S. E. il Ministro della Marina a* **S. M. il Re,** *in udienza del 23 febbraio 1902,* *sul decreto che approva un nuovo elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nell'armata.*

SIRE!

Già con decreto della Maestà Vostra del 10 dicembre 1896, fu modificato, in alcune parti, l'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella R. Marina, ch'era annesso al Regolamento del 9 ottobre 1886, per l'esecuzione della legge sulla leva marittima del 28 agosto 1885; ma le stesse ragioni che consigliarono allora di abbandonare i vecchi criterî sanitarî di reclutamento, s'impongono oggi, sebbene a più breve distanza di tempo, per uniformare siffatti criterî alle esigenze attuali del servizio.

L'esperienza da un lato e il sorgere di nuove disposizioni dall'altro, hanno dimostrato necessario il rivedere e correggere l'elenco del 1896 in alcuni punti, senza aggiungere che a tale necessità hanno contribuito ancora i giornalieri progressi della scienza medica, dai quali non può tenersi lontana la medicina legale militare.

Per queste ragioni pertanto, è stato ora compilato un nuovo elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nell'armata, il quale è stato testè approvato dal Consiglio superiore di Marina.

Le innovazioni contenute in questo nuovo elenco non sono molte e giova dire che tutte mirano al duplice scopo di facilitare l'opera dei periti sanitarî militari e di fornire all'armata, il più che sia possibile, organismi sani e robusti.

Le modificazioni più importanti non sono che due, e riguardano le norme per l'accertamento della debolezza di costituzione e dell'integrità dell'organismo dell'udito.

Avendo l'esperienza dimostrato che non sempre era facile al perito medico il farsi un giusto criterio dello sviluppo organico, senza tener conto, tra gli altri elementi, anche della perimetria toracica, si è creduto conveniente ripristinare obbligatoriamente un minimo d'ampiezza toracica per l'abilità al servizio militare, fissando quello di centimetri 80, che è in giusto rapporto con lo sviluppo e l'altezza media della gioventù italiana.

In relazione a questo minimo di perimetria toracica, si è creduto anche d'elevare a m. 1,55 il minimo della statura.

Altra modificazione importante si sarebbe fatta alle norme di accertamento dell'udito, fissando un minimo di acutezza auditiva per l'arruolamento.

Tale modificazione è stata suggerita soprattutto dal fatto che nella funzione navale moderna, nella quale hanno parte importantissima la macchina e le segnalazioni acustiche, l'udito, in ispecie per alcune categorie, è un fattore essenziale del buon funzionamento del servizio.

Correlativamente alle modificazioni apportate alle norme, si sono anche mutate e rese più dettagliate e chiare le avvertenze che ad esse fanno seguito, così che il tutto riesca più conforme alle vedute scientifiche odierne e di maggiore utilità al servizio.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito decreto col quale si provvede all'approvazione del nuovo elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche, esimenti dal servizio militare nell'armata.

Il Numero 52 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 52 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato col R. decreto del 16 dicembre 1888, n. 5860 (serie 3ª);

Visto l'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella R. Marina, approvato col R. decreto 10 dicembre 1896, n. 553;

Sentito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella R. Marina, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina.

Art. 2.

È abrogato il R. decreto 10 dicembre 1896, n. 553, e tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, che avrà vigore dal 15 marzo 1902.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

E. MORIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella R. Marina

Imperfezioni e malattie costituzionali o che possono aver sede nei varî tessuti e sistemi anatomici.

Art. 1.

La debolezza di costituzione che presenti nettamente i caratteri di deficienza organica, riassunti nelle avvertenze.

Tale imperfezione però sarà causa di rividibilità per due anni, quando si giudichi che possa scomparire col tempo (articolo 53 del Testo unico delle leggi sulla leva marittima).

Art. 2.

La statura inferiore a m. 1,55, dopo la rividibilità di due anni (*Vedi avvertenze speciali*).

Art. 3.

La deficienza dello sviluppo toracico, quando la perimetria sia inferiore ai centimetri settantasette; e dopo il periodo di rividibilità, se non raggiunga i cm. 80, che è da considerarsi il minimo della sufficienza toracica (*Vedi avvertenze speciali*).

Art. 4.

L'obesità, al grado di essere incompatibile col servizio militare.

Art. 5.

La scrofola e le affezioni tubercolari, bene caratterizzate ed accertate nel militare, dopo il periodo della rividibilità nell'inscritto. La rividibilità sarà applicata quando non esistano note gravi e certe, o si ritenga, con fondato giudizio, che le riscontrate affezioni siano sanabili col tempo. (*Vedi avvertenze speciali*).

Art. 6.

La oligoemia, le cachessie (malarica, sifilitica, strumipriva, ecc.) *ed il notevole deperimento organico*, reliquati di gravi malattie, persistenti nell'inscritto oltre il periodo della rividibilità, e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 7.

Il diabete zuccherino e l'albuminuria permanenti, accertati in un ospedale militare, e dopo infruttuosa cura nel militare.

Art. 8.

La pellagra a grado avanzato. Nei casi dubbi, quando la malattia persista oltre il periodo della rividibilità e sia stata accertata in un ospedale militare.

Art. 9.

L'elefantiasi bene caratterizzata.

La sclerodermia generalizzata o anche quella limitata, che ingeneri impedimento a funzioni necessarie al servizio militare, se persistente oltre il periodo della rividibilità.

Art. 10.

Tutte le dermatosi parassitarie o non, croniche, estese, deturpanti, le quali, per la loro natura, siano di lunga ed incerta cura, o facili a recidivare, quando siano state accertate in ospedale militare.

Le altre dermatosi di carattere comune, dopo osservazione in ospedale e un tentativo di cura nell'inscritto e nel militare. (*Vedi avvertenze speciali*).

Art. 11.

Le ulcere croniche, le fistole ed i seni fistolosi persistenti oltre il periodo di rividibilità, dopo osservazione in un ospedale militare e dopo infruttuosa cura, anche nell'inscritto.

Art. 12.

Le cicatrici estese e profonde della faccia e del capo, quando siano deformanti e d'impedimento al copri-capo militare. Quelle di altre parti del corpo, che non permettono il completo e facile uso dell'uniforme e del corredo militare, o impediscano la libertà dei movimenti, disturbino le funzioni di organi importanti e siano facili ad esulcerarsi. (*Vedi avvertenze generali, b*).

Art. 13.

I tumori d'indole maligna e inguaribili, e quelli che per volume, numero o sede costituiscano una vistosa deformità, o un manifesto impedimento alla funzionalità di un organo, alla libertà dei movimenti e all'uso dei vestimenti e del corredo militare.

Art. 14.

L'ernia muscolare, le rotture dei muscoli e dei tendini mal riunite, quando con l'alterata funzione muscolare ne resti notevolmente disturbato un importante movimento.

Le contratture, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee od aponeurotiche, accertate in un ospedale militare e non suscettibili di miglioramento, quando notevolmente disturbino le fun-

zioni delle parti ove hanno sede, o producano una visibile deformità.

Art. 15.

La carie e la necrosi estesa, accertate in un ospedale militare.

Tutte le altre *alterazioni delle ossa*, che disturbino la funzione di un organo, o costituiscano una cospicua asimmetria, o impediscano il libero esercizio di un arto, o l'uso dei vestimenti militari e delle armi.

Art. 16.

L'artrocace, l'artrite deformante, i corpi mobili articolari, l'anchilosi quando abbiano sede in una delle articolazioni principali degli arti, o in una delle temporo-mascellari, o vertebrali; quando interessino contemporaneamente parecchie articolazioni, benchè meno importanti, od anche una sola, ma siano d'impedimento al maneggio delle armi, ai servizi marinareschi, o alle marcie.

Art. 17.

L'idrartro e la rigidità articolare, quando siano di antica data, persistano oltre il periodo della rividibilità, ed abbiano sede in una delle principali articolazioni, ovvero contemporaneamente in parecchie delle meno importanti. (*Vedi avvertenze generali, d*).

Art. 18.

Le lussazioni antiche mal ridotte, o facili a riprodursi, di una delle principali articolazioni.

Art 19.

Gli aneurismi, dopo essere stati accertati in un ospedale militare.

Art. 20.

Le varici, se per volume e per sede riescano a disturbare manifestamente la libertà dei movimenti, o l'uso delle vestimenta o delle calzature militari.

Art. 21.

Il cretinismo e l'idiotismo, evidenti e legalmente comprovati.

Art. 22.

L'ottusità della mente (imbecillità, stupidità, ecc.) a grado tale da non permettere un utile servizio, dopo accertamento in un ospedale militare.

Sarà anche causa di riforma, dopo accertamento in un ospedale militare, tanto per il militare, quanto per l'iscritto, la insufficienza psichica che dia fondatamente ragione di presumere che l'individuo possa non trovarsi sempre nella piena coscienzo dei suoi atti.

Art. 23.

Le alienazioni mentali, debitamente accertate, e, se ritenute guarite, quando l'inscritto o il militare sieno stati per esse ricoverati e curati in un manicomio.

Art. 24.

L'epilessia nelle sue varie forme, rigorosamente accertata in un ospedale militare.

Art. 25.

La corea e tutte le altre specie di nevrosi accertate in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rividibilità.

Art. 26.

Il sonnambulismo e la catalessia, persistenti oltre il periodo della rividibilità ed accertati in un ospedale militare.

Art. 27.

La nostalgia, con grave deperimento dell'organismo, quando siano riuscite inefficaci le opportune cure e le licenze di convalescenza passate in famiglia.

Art. 28.

Le nevralgie gravi, ricorrenti, ben constatate, e persistenti oltre il periodo della rividibilità.

Art. 29.

L'atassia locomotrice, ben comprovata.

Tutte le specie di *paralisi*, generali o limitate, persistenti oltre il periodo della rividibilità ed accertate in un ospedale militare, che siano incompatibili col servizio militare.

Art. 30.

L'atrofia muscolare progressiva, accertata in un ospedale militare.

II.

Imperfezioni e malattie delle singole regioni.

Art. 31.

L'alopecia permanente, con mancanza della massima parte dei capelli.

Art. 32.

La conformazione irregolare della testa, quando costituisca notevole deformità e sia d'impedimento al copri-capo militare.

Art. 33.

La mancanza d'una porzione delle ossa del cranio a tutto spessore, od anche della sola lamina esterna, se tale imperfezione impedisca l'uso del copri-capo militare.

Le notevoli depressioni delle ossa stesse, quando sia stato accertato che producano gravi e permanenti disturbi funzionali.

Art. 34.

Le larghe macchie e le produzioni organiche permanenti e deturpanti notevolmente la faccia.

Art. 35.

La blefaroptosi persistente ed accertata in un ospedale militare, quando impedisca o disturbi notevolmente la funzione visiva dell'occhio affetto.

Art. 36.

Il lagottalmo (permanente divaricamento delle palpebre);

Il coloboma (divisione d'una palpebra a tutta spessezza);

L'ettropio (rovesciamento della palpebra all'infuori);

L'entropio (ripiegamento della palpebra all'interno);

La trichiasi (viziosa direzione delle ciglia verso il bulbo oculare);

L'anchiloblefaro (aderenza delle palpebre fra loro);

Il simblefaro (aderenza della palpebra col bulbo oculare);

L'epicantide (piega cutanea procidente all'angolo interno delle palpebre);

Quando una di queste malattie od imperfezioni, anche limitata ad un solo occhio, sia tale da produrre notevole deformità, o da impedire gravemente la funzione visiva, o da cagionare una permanente irritazione dell'occhio stesso.

Art. 37.

L'ecantide (tumore della caruncola lacrimale e della piega semilunare), quando sia molto voluminoso, o di maligna natura.

Art. 38.

La blefarite ciliare cronica, accertata in un ospedale militare, quando persista oltre il periodo della rividibilità, e vi sia perdita irreparabile delle ciglia, nel militare, dopo infruttuosa cura.

Art. 39.

L'epifora, se continua o per causa organica permanente; *tutte le malattie croniche della glandola e del condotto lagrimale*, accertate in uno ospedale militare, persistenti nell'inscritto oltre il periodo della rividibilità, e nel militare dopo infruttosa cura.

Art. 40.

Lo strabismo permanente, accertato in un ospedale militare, quando sia di tale grado che, mentre un occhio guarda dritto all'innanzi, il margine corneale dell'altro arrivi a toccare l'angolo interno od esterno della commessura palpebrale.

Art. 41.

La paralisi dei muscoli del globo oculare, al grado di recare grave disturbo alla funzione visiva, ed accertata in un ospedale militare.

Art. 42.

L'ottalmospasmo, quando rechi grave disturbo alla funzione visiva, e sia persistente oltre il periodo della rividibilità, accertato in ospedale militare.

Art. 43.

L'esottalmo permanente ed accompagnato da grave disturbo della funzione visiva, ed a grado tale da costituire una notevole deformità.

Art. 44.

Lo pterigio anche ad un sol occhio, quando invada il campo pupillare e disturbi notevolmente la facoltà visiva, accertato in un ospedale militare,

Art. 45.

La xerosi, le congiuntiviti e le altre forme morbose della congiuntiva, manifestamente croniche e persistenti, oltre il periodo della rividibilità, accertate in un ospedale militare.

Art. 46.

Le cheratiti gravi e croniche.

Le altre affezioni della cornea, persistenti oltre il periodo della rividibilità ed accertate in un ospedale militare nell'inscritto, e dopo infruttuosa cura nel militare.

Art. 47.

La mancanza del globo oculare.

Art. 48.

Tutte le alterazioni organiche e le malattie insanabili del globo oculare, per le quali la funzione visiva (senza correzione della refrazione miopica quando esista) sia ridotta a meno di metà della normale in entrambi gli occhi, od a meno di un decimo in un occhio.

Queste alterazioni od infermità dovranno però essere sempre accertate in un ospedale militare, e quelle non riconosciute insanabili saranno motivo di riforma soltanto dopo il periodo della rividibilità nell'inscritto, e nel militare dopo infruttuose cure.

Art. 49.

L'ambliopia, quando la diminuzione visiva, in uno o nei due occhi, raggiunga il grado indicato nell'articolo 48, dopo l'accertamento in un ospedale militare, e, nell'inscritto, trascorso il periodo della rividibilità.

L'astigmatismo e la ipermetropia, di tale natura e grado da ridurre la facoltà visiva nelle condizioni di deficienza indicate nel precedente articolo 48, dopo accertamento in un ospedale militare.

L'emeralopia (cecità notturna) *e la nictalopia* (cecità diurna) accertate in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rividibilità.

Art. 50.

La miopia reale (esclusa l'influenza dell'accomodazione) quando sia almeno di quattro diottrie, o quando, ad un sol occhio raggiunga un grado più elevato; quando si constatino alterazioni organiche intraoculari, che dimostrino l'esistenza di una miopia progressiva, od esista un'astenopia muscolare così grave da ridurre la facoltà visiva nei limiti indicati all'articolo 48.

Art. 51.

La mancanza totale del padiglione dell'orecchio, e tutte le lesioni ed alterazioni di esso, che sieno causa di notevoli deformità.

Art. 52.

La stenosi grave congenita od acquisita del condotto uditivo.

Art. 53.

Le suppurazioni croniche dell'orecchio, siano esse sostenute da carie delle ossa, e da altra causa di difficile rimozione, accertate in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo di rividibilità.

Art. 54.

La sordità completa bilaterale o unilaterale, accertata in un ospedale militare.

Art. 55.

La diminuzione dell'udito. a) *Bilaterale con distanza uditiva al disotto di cinque metri*; b) *unilaterale con distanza uditiva al disotto di due metri*, quando tale difetto organico risulti insanabile e permanente, in seguito ad accertamento in un ospedale militare (*Vedi avvertenze*).

Tutte le altre alterazioni organiche ed infermità croniche dell'organo dell'udito, quando siano incurabili o d'incerta guarigione, incompatibili col servizio ed accertate in un ospedale militare.

Art. 56.

La mancanza totale del naso.

Art. 57.

Le imperfezioni e le alterazioni di quest'organo; che producano notevole deformità, alterino gravemente la voce o disturbino profondamente la respirazione, dopo che siano accertate in un ospedale militare e risultino permanenti, oltre il periodo della rividibilità nell'inscritto, e nel militare insanabili ad ogni cura.

Art. 58.

Le imperfezioni e le malattie delle ossa nasali e dei seni, con o senza processi suppurativi o fetidi, permanenti ed accertate in un ospedale militare.

Art. 59.

Il labbro leporino, in tutte le sue varietà, quando costituisca una notevole deformità.

Le imperfezioni di un labbro, di qualsiasi natura, quando costituiscano una cospicua deformità, o producano grave disturbo funzionale.

Art. 60.

Il restringimento dell'orificio orale e l'aderenza delle guancie con le gengive, quando rechino gravi disturbi funzionali.

Art. 61.

La mancanza o la carie estesa di tale un numero di denti nelle due mascelle, che ne rimanga gravemente disturbata la pronunzia e il meccanismo della masticazione; e quando l'alterazione esista in una sola mascella, se, per essa, debba ritenersi che i denti della opposta siano da considerarsi come inutili, o insufficienti alla masticazione.

Art. 62.

I vizî della mandibola o delle ossa della mascella superiore quando siano causa di profondo e permanente impedimento alla libera funzione.

Art. 63.

I vizî del palato osseo o molle, con perdita vistosa di sostanza, o con alterazioni funzionali permanenti.

Art. 64.

La perdita di una rilevante porzione della lingua, la sua divisione estesa, la sua ipertrofia o atrofia, le aderenze anormali, quando notevolmente ne disturbino le funzioni.

Art. 65.

La mutolezza e la balbuzie grave, permanenti e accertate in un ospedale militare.

Art. 66.

La ipertrofia notevole delle maggiori glandole salivari, quando nell'inscritto persista oltre il periodo della rividibilità, e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 67.

La fistola salivare esterna e la ranula, persistenti nell'inscritto oltre il periodo della rividibilità, e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 68.

La ipertrofia delle tonsille, del velo pendolo e dell'ugola, quando siano permanenti oltre il periodo della rividibilità e siano tali da disturbare gravemente la deglutizione, la respirazione o la fonazione, e nel militare dopo cura infruttuosa.

Art. 69.

L'alito notevolmente ed abitualmente fetido e la disfagia, accertati in un ospedale militare.

Art. 70.

Tutte le alterazioni organiche e permanenti del collo, che notevolmente limitano la mobilità del capo.

Art. 71.

I gozzi, quando costituiscano una vistosa deformità.

Il collo voluminoso (gola grossa) a grado tale, da produrre una notevole deformità, o da disturbare i liberi movimenti del capo.

Art. 72.

Le alterazioni organiche della laringe e della trachea, gravi e croniche, accertate in un ospedale militare.

L'afonia permanente, o le gravi alterazioni di fonazione, accertate in un ospedale militare.

Art. 73.

La gobba voluminosa.

La gibbosità, i vistosi deviamenti della colonna vertebrale, la notevole sproporzione fra i principali diametri del torace e gli altri vizi di conformazione della cassa toracica, quando disturbino le funzioni dei visceri entrostanti, o producano una cospicua deformità, ovvero siano d'impedimento all'uso dell'uniforme.

Art. 74.

L'emottisi, l'asma ricorrente e tutte le altre affezioni dell'apparecchio respiratorio, incurabili, o costituenti un'alterazione permanente, funzionale od organica, non compatibile con la vita militare.

Tali alterazioni debbono essere accertate in un ospedale militare

Art. 75.

La completa trasposizione congenita del cuore, quando ne sia disturbata la funzione del cuore stesso, o danneggiata quella degli organi vicini.

I vizi organici del cuore o dei grossi vasi, accertati in un ospedale militare.

Art. 76.

Le nevrosi cardiache, non sostenute da vizio organico del cuore, quando siano gravi, non dipendano da causa transitoria, e siano state accertate in un ospedale militare.

Art. 77.

Le malattie croniche del pericardio, che siano incompatibili col servizio militare, accertate in un ospedale militare.

Art. 78.

Le notevoli deformazioni delle ossa della pelvi.

Art. 79.

Le malattie di un organo o viscere addominale, gravi e croniche, che importino irreparabile deperimento della nutrizione o del ricambio, o perturbino permanentemente la funzione del viscere stesso, accertate in un ospedale militare.

Art. 80.

Le emorroidi croniche, molteplici e sviluppate, accertate in un ospedale militare, e nei militari dopo infruttuosa cura.

Art. 81.

Il prolasso abituale del retto, il suo notevole restringimento e la stenosi anale, quando queste infermità siano insanabili e siano state accertate in un ospedale militare.

Le fistole e le ragadi anali, accertate in un spedale militare, nello inscritto quando persistano oltre il periodo della rividibilità e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 82.

Le ernie viscerali d'ogni specie e grado bene accertate. *(Vedi avvertenze speciali).*

Art. 83.

L'assenza di ambo i testicoli o l'arresto del loro sviluppo, quando tali imperfezioni siano associate a mancanza degli altri segni della virilità.

Art. 84.

L'idrocele comunicante colla cavità addominale (così detto congenito), qualunque ne sia il volume.

L'idrocele cistico del cordone spermatico o della vaginale, voluminoso e persistente, oltre il periodo della rividibilità, e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 85.

Il cirsocele molto voluminoso e nodoso.

Art. 86.

La mancanza totale o anche di una considerevole porzione del pene.

Art. 87.

L'epispadia, in tutti i casi. *L'ipospadia,* quando per anormale apertura dell'uretra la emissione dell'urina non possa farsi senza sozzura.

Le fistole uretrali e vescicali e le alterazioni organiche permanenti e incurabili della prostata, accertate in un ospedale militare e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 88.

L'enuresi, bene accertata in un ospedale militare e dopo infruttuosa cura.

Art. 89.

I calcoli renali o vescicali, i notevoli restringimenti uretrali organici e tutte le altre malattie o alterazioni delle vie urinarie, permanenti ed insanabili, accertate in un ospedale militare.

Art. 90.

Il foro ombellicare pervio, per vizio congenito, e *l'estrofia della vescica.*

Art. 91.

La mancanza totale o la perdita assoluta dell'uso di una mano o di un piede.

Art. 92.

La mancanza totale o la perdita assoluta dell'uso:

a) *di un dito pollice o di un alluce;*

b) *delle ultime due falangi in più dita di una mano o di un piede;*

c) *dell'ultima falange in quattro dita di una mano o di un piede.*

Art. 93.

I diti soprannumerari e le altre deformità di natura più grave che non siano i semplici diti a martello od accavallati.

Tutte le alterazioni gravi croniche, irriducibili e insanabili delle dita, quando impediscano il libero maneggio delle armi, i servizi marinareschi, o l'uso della comune calzatura e le marcie.

Art. 94.

Il sudore fetido dei piedi, abituale, copioso, macerante, ed accertato in un ospedale militare.

Art. 95.

La lussazione permanente di tendini di un arto, quando disturbi gravemente la funzione dell'arto stesso e sia stata accertata in un ospedale militare.

Art. 96.

L'atrofia notevole ed incurabile di un arto, da accertarsi, nei casi dubbi, in ospedale militare.

Art. 97.

La ineguaglianza di lunghezza tra gli arti inferiori e, se notevole, anche dei superiori.

Art. 98.

Le notevoli deformazioni delle ossa maggiori, consecutive ad antiche fratture.

Art. 99.

La eccessiva convergenza e divergenza dei ginocchi; la *deviazione* o la *pronunziata mala conformazione dei piedi,* conosciuta col nome di *piede equino, varo, valgo.*

Art. 100.

L'individuo che abbia varie infermità od imperfezioni nessuna delle quali, considerata isolatamente raggiunga il grado voluto dall'articolo in cui essa è contemplata per motivare la riforma, sarà riformato in seguito ad osservazione in un ospedale militare, quando *in complesso* quelle infermità od imperfezioni lo rendano inabile al servizio militare.

Tutte le malattie, imperfezioni, o deformità non specificate in questo elenco, daranno luogo alla riforma, quando patentemente rendano l'individuo inabile al servizio e siano state accertate in un ospedale militare.

Avvertenze generali.

a) il medico militare perito, nel suo difficile compito, non deve perdere di vista l'obbiettivo di dover impedire che alcuno

possa sottrarsi all'obbligo del servizio militare, e che i non sani, i deboli e gli inidonei fisicamente siano senz'altro esclusi od eliminati dal servizio nell'armata.

A facilitare codesto delicatissimo compito, serve l'elenco delle infermità e delle imperfezioni fisiche, il quale perciò deve essere considerato come una guida nel giudizio, più che il complesso di norme assolute;

Le norme vere per il medico perito militare sono nel corredo delle cognizioni scientifiche e nella pratica ed esperienza del servizio militare;

b) non essendo agevole quindi dare delle disposizioni tassative per ogni infermità od imperfezione fisica, il presente elenco va considerato come l'insieme di quelle alterazioni fisiche che in genere, per loro natura, per sede, per gravezza, rendono l'organismo inidoneo al servizio militare di Marina;

c) spesse volte perciò per qualificare certe forme morbose e determinarne il grado, si è dovuto adoperare alcune espressioni, per se stesse vaghe e indeterminate, come: *grave*, *notevole*, *esteso*, *voluminoso*, ecc.;

d) quando innanzi ai Consigli di leva si presentino casi più o meno dubbiosi, gli inscrittii dovranno essere mandati in osservazione in un ospedale militare, ove gli ufficiali medici, basandosi non solo sulla loro istruzione scientifica, ma anche sulla esperienza acquistata in servizio e sulla conoscenza delle speciali esigenze della vita marinaresca, potranno, senza fallo, emettere un equo giudizio d'idoneità o d'inabilità;

e) gl'inscritti, quando presentino infermità che si presumano sanabili o almeno suscettibili di tale miglioramento che si giudichino compatibili col servizio militare, saranno rinviati ad altre visite o alle leve successive, per tutto il periodo della rividibilità stabilito dalla legge; ma in ultimo e nei casi dubbî è da ritenersi che sia meglio pronunciare un giudizio d'inabilità, anzichè ammettere nella Marina un militare che non possa esser capace di rendere un utile servizio;

f) oltre la rividibilità e l'osservazione, l'elenco prescrive, in alcuni casi, anche la cura. S'intende che per i militari prima di pronunciare un giudizio d'inabilità al servizio, si deve sempre sperimentare una cura opportuna e ragionevolmente protratta, non escluse le licenze di convalescenza; però tanto per i militari, quanto per gl'inscritti in osservazione, non si deve mai imporre nè praticare contro la loro volontà una cura cruenta qualsiasi, nè adoperare mezzi di esperimento e di prova che non siano del tutto innocui ed esenti da qualunque pericolo;

g) gl'inscritti devono essere inviati in osservazione non solo quando sia difficile determinare a prima vista la natura, il grado e la curabilità della malattia, ma anche nei casi facili a simularsi ed in quelli di molteplici e lievi malattie od imperfezioni che possano in complesso motivare l'inabilità al servizio militare;

h) l'osservazione negli ospedali militari non deve mai essere molto protratta; ma deve limitarsi al tempo strettamente necessario, per mettere i direttori medici nelle condizioni di poter dare il loro giudizio. Se in qualche caso eccezionale sarà necessaria una lunga osservazione, il direttore dell'ospedale dovrà informarne l'Autorità dalla quale fu inviato l'inscritto;

i) le nevrosi e specialmente l'epilessia ed alcune forme di alienazione mentale, i cui accessi talvolta si mostrano a lunghi intervalli, sogliono manifestarsi con più facilità e frequenza nelle condizioni in cui si trova il marinaro nelle caserme od a bordo delle RR. navi, anzichè nella tranquilla dimora di un ospedale.

In questi casi le Autorità militari possono ritenere come sufficienti e valido le dichiarazioni redatte dai medici dei corpi e delle RR. navi, quando queste dichiarazioni siano basate sopra fatti incecepibili presenziati ed osservati dai medici stessi;

j) i direttori degli ospedali possono, in alcuni casi, richiedere informazioni, testimonianze autorevoli, certificati di notorietà, ecc., che sono spesso preziosi elementi d'indagine, ma però i loro giudizi devono essere esclusivamente scientifici e personali, e non basati soltanto sopra simili documenti;

k) i periti sanitarî devono compilare dettagliatamente i loro certificati medico-legali, colle norme indicate dalla scienza e dai Regolamenti, acciocchè le Autorità superiori militari e tecniche, alle quali spetta pronunciare i giudizî definitivi, abbiano tutti gli elementi necessarî per apprezzare esattamente i loro pareri.

Avvertenze speciali ad alcuni articoli dell'elenco.

Debolezza di costituzione. — Sono indizi di una debole costituzione la deficienza di sviluppo organico generale ed i segni caratteristici della impubertà; la disarmonica e delicata struttura del corpo, in modo che una statura alta si trovi congiunta a membra sottili, muscoli esili e flosci, articolazioni grosse, collo lungo, insufficienza della perimetria toracica, torace depresso od allungato con costole sporgenti e spazi intercostali infossati.

Altri criteri, per constatare la debolezza di costituzione, possono aversi dalla misura della forza fisica dell'individuo, dal peso del corpo che, in un giovane bene sviluppato e robusto, deve essere presso a poco di tanti chilogrammi quanti sono i centimetri della sua statura al di sopra del metro.

Statura. — La statura minima per l'ammissione al servizio rimane prescritta a *m. 1,55*. Nell'applicazione della rividibilità, per le stature inferiori, si tenga conto del numero dei *c. m.* mancanti a raggiungere la prescritta, avvertendo che se alla prima visita la deficienza arrivasse a *4 c. m* e vi fossero altre note di incompleto e troppo ritardato sviluppo, dovrà applicarsi la riforma.

Perimetro toracico. — La misura del perimetro toracico, ben chè da sola non abbia un valore assoluto nella diagnosi della debolezza di costituzione, tuttavia quando sia inferiore alla prescritta ed esista contemporaneamente ad altri segni caratteristici della detta inperfezione, costituisce un prezioso criterio per pronunciare un equo giudizio.

La misura del torace dovrà essere presa nel seguente modo: l'individuo dovrà stare dritto in piedi, col capo eretto, colle braccia pendenti ai lati del corpo, le spalle bene aperte e portate indietro, onde ottenere che le scapole si addossino bene alla cassa toracica. Il nastro misuratore deve essere applicato esattamente orizzontale intorno al torace, al livello delle areole mammellari, in guisa che col suo margine superiore tocchi la base dei capezzoli; sarà tenuto moderatamente teso cosicchè, passando a guisa di ponte sulla doccia vertebrale, stia in contatto colla superficie cutanea di tutto il restante ambito toracico, senza però esercitare sui tessuti manifesta compressione; i due capi si riuniranno sullo sterno sovrapponendo l'uno all'altro.

La misura deve essere presa nel momento di riposo respiratorio, cioè nell'istante che corre tra il passaggio della massima riduzione respiratoria e l'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro al posto per un tempo sufficiente a calcolare i diversi atti respiratorî successivi.

Malattie oculari e alterazioni del visus. — Le *malattie* e le *alterazioni organiche del globo oculare*, che ledono la funzione visiva, dovranno essere accertate in un ospedale militare, eccettuate però quelle che per la loro gravità ed evidenza materiale devono essere riconosciute e determinate con sicurezza anche in una sola visita.

Con la locuzione di *facoltà visiva normale* si vuole indicare quel grado di acutezza visiva (visus) che permette di distinguere i caratteri di prova sotto un angolo visuale di cinque minuti primi (5'), misura generalmente ammessa, sulla quale sono basate quasi tutte le scale probatiche (Snellen, Weker, ecc.).

Denti. — La *mancanza dei denti* può essere procurata colpevolmente ed è indizio di tale colpa il trovare sani i denti che restano e le gengive, e trovare l'individuo sano e di robusta costituzione. In un simile caso i periti sanitarî siano molto più rigorosi nel pronunciare un giudizio d'inabilità.

Tubercolosi polmonale. — Le proposte di riforma per la *tubercolosi polmonale* dovranno essere fatte con sollecitudine, ritenendole giustificate quando la diagnosi di questa malattia abbia un attendibile fondamento.

Ernia. — L'*ernia* nei sott'ufficiali sarà causa di riforma solo quando sia complicata, non perfettamente riducibile, non esattamente contenibile. Quando l'*ernia* sia perfettamente riducibile e contenibile, non costituirà per essi nè motivo di riforma, nè ostacolo per la rafferma anche con premio.

Qualunque sia il grado e la natura dell'*ernia*, quando il militare che ne è affetto si sottoponga volontariamente a subirne l'operazione radicale, e questa abbia un favorevole risultato, s'intende ch'egli potrà continuare il servizio militare.

Cicatrici. — Nell'apprezzamento di queste imperfezioni, il perito deve tener giusto conto della sede e dell'estensione, perchè sia applicata con esattezza la qualifica di *estese, profonde*, ecc.

Malattie della pelle. — Queste, più delle altre infermità ed imperfezioni, vanno soggette ad essere classificate con gli aggettivi: *estese, voluminose, multiple*, ecc.; è quindi necessario che il perito ne specifichi bene la sede e la natura.

Udito e malattie dell'orecchio — La odierna costituzione delle navi da guerra, nelle quali ha grandissimo predominio la macchina con le conseguenti segnalazioni acustiche, esige che sia meglio definita e accertata l'integrità fisica dell'organo dell'audizione.

Le norme stabilite all'articolo 55 mirano specialmente a questo scopo, e l'accertamento della funzione auditiva dovrà sempre essere fatto in ospedale militare.

È da ricordare ai medici periti che nella valutazione del senso acustico nei giudizi militari non bisogna discostarsi dai *metodi obbiettivi*, i quali soltanto hanno un valore serio e indiscusso.

Quindi l'esame dell'udito sarà fatto con la parola afona o bisbigliata, il quale metodo, per gli usi militari, è soprattutto oggettivo, perchè l'esaminando è nella necessità di ripetere le parole pronunziate dall'esaminatore.

Ma, specialmente in riguardo alle possibili simulazioni, non si dovrà mai omettere di praticare l'esame otoscopico e quegli altri metodi d'indagine, che riescano a dare una sufficiente garanzia per l'accertamento della funzione auditiva.

La natura, la cronicità e l'incurabilità delle malattie dell'orecchio dovranno sempre risultare dopo opportuna osservazione in un ospedale militare, mediante accurato esame dell'organo, e, ove occorra, in seguito a sperimentati sistemi di cura.

Istruzioni per la scelta degli inscritti da assegnarsi alle diverse categorie del Corpo Reale Equipaggi.

Per la scelta degli inscritti da destinarsi alle varie categorie del personale di cui si compone il Corpo Reale Equipaggi, si prescrive di attenersi alle seguenti norme relative soltanto alle condizioni fisiche necessarie in ciascuna specialità, non essendo qui il caso di occuparsi delle condizioni d'istruzione e di attitudine professionale che per ogni specialità si richiedono:

1. *Marinari e timonieri del personale navigante.* Questi devono possedere l'*acutezza visiva normale* ed è necessario assicurarsi che non soffrano di daltonismo.

2. *Cannonieri.* I cannonieri devono avere una statura non minore di 1,64; *acutezza visiva* normale, assenza di daltonismo. Devono inoltre essere perfettamente sani, di costituzione robusta, e la misura del perimetro toracico deve essere superiore alla metà di quella della statura.

3. *Torpedinieri, siluristi, elettricisti, semaforisti guardafili e minatori palombari.* Devono possedere anche questi *acutezza visiva* normale ed assenza di daltonismo.

I palombari devono essere scelti fra i più robusti; devono avere il torace bene sviluppato e nessuna tendenza alla pletora ed alle congestioni, salva ogni altra norma che si ritenga opportuno di emettere, volta per volta, per l'arruolamento di questi militari.

4. *Fuochisti.* È necessario che i fuochisti siano di costituzione robusta per potere impunemente resistere alle fatiche ed alle alte temperature che devono sopportare durante il lavoro delle macchine. Per questi è sufficiente l' *acutezza visiva* nei limiti designati dall'elenco.

5. *Macchinisti.* Per questa categoria di militari specialmente è da tener conto che l'organo dell'udito non presenti alcuna alterazione morbosa, in atto o progressa, e che la funzione auditiva risponda alle norme stabilite dall'articolo 55.

6. *Musicanti e trombettieri.* Questi devono essere di costituzione robusta ed i medici devono accuratamente assicurarsi della perfetta integrità organica e funzionale dei loro visceri toracici, non solo, ma esigere che la misura del loro perimetro toracico sia superiore alla metà di quella della statura.

Per i musicanti è tollerato l'uso delle lenti e perciò possono essere ammessi in servizio quando la miopia non sia superiore a sette diottrie in entrambi gli occhi, o che a refrazione corretta non ingeneri tuttavia una diminuzione dell'*acutezza visiva*, inferiore di un terzo ad entrambi gli occhi, ovvero di un dodicesimo ad un solo occhio.

Possono parimenti essere ammessi in servizio quando, per malattie od alterazioni organiche dei globi oculari, la funzione visiva (corretta la refrazione miopica quando esista) non sia ridotta, come sopra si è detto, a meno di un terzo della normale in entrambi gli occhi, ovvero a meno di un dodicesimo in un sol occhio.

7. *Infermieri.* Questi devono essere di ottima salute, di robusta costituzione e devono possedere una forza fisica tale che ognuno di essi sia capace da solo di sollevare e trasportare sulle braccia un uomo.

8. *Marinai costieri, aiutanti, operai e furieri.* Per tutte queste categorie di personale del Corpo Reale Equipaggi sono sufficienti le condizioni d'idoneità risultanti dall'elenco.

Norme da seguirsi nelle visite mediche ai militari riaffermandi.

Il medico militare perito non è chiamato all'applicazione dell'elenco delle infermità e imperfezioni fisiche soltanto nelle visite sanitarie di leva e di arruolamento volontario; ma anche nelle visite per le rafferme. In queste, più che nelle altre, il medico perito deve informare il proprio giudizio alle conoscenze acquistate con la pratica e con la esperienza, giacchè se lo scopo delle norme contenute nell'elenco è soprattutto quello di fornire all'armata elementi sani e validi, lo scopo delle rafferme è di mantenere all'armata stessa gli elementi migliori, i quali possono tanto per il buon andamento dei servizi militari.

L'elenco quindi per i militari riaffermandi deve essere applicato con giusto discernimento, mirando al fine di selezionare i buoni elementi e mantenerli al servizio, incoraggiandoli, e non già col rigoroso proposito di esigere che uomini già al di là dei 20 anni siano esenti da ogni difetto fisico, come i giovani da arruolarsi per la prima volta.

È tanto più deve aversi presente questa considerazione, in quanto lo stesso Regolamento per l'applicazione della legge sulla leva di mare prevede che per i riaffermandi debbasi tener conto dell'abito da essi fatto alla vita militare.

Tuttavia, ad evitare che manchi una certa uniformità di criterio, e come guida migliore per i sanitari chiamati a dare il loro giudizio nelle visite di rafferme, si determina:

1. Debbansi ritenere come inidonei ad essere riaffermati quei militari che presentino infermità o imperfezioni fisiche palesemente incompatibili con la specialità di servizio a cui i militari stessi appartengono.

2. Il militare che aspira alla rafferma di sei anni, deve possedere una costituzione fisica tale che affidi possa egli compiere il servizio della propria specialità o categoria. Saranno quindi tollerate le leggere imperfezioni che non raggiungano gli estremi stabiliti nell'elenco e che possano mettersi in relazione all'età o

anche a modificazioni subite dall'organismo per cause professionali.

Se però tali imperfezioni, anche leggiere, si rilevino di natura progressiva, o disturbino il pieno adempimento dei doveri inerenti alla specialità e categoria alle quali il militare appartiene, saranno cause d'impedimento alla rafferma.

3. Per le rafferme di quattro o di due anni, successive ad altre rafferme, il medico dovrà avere presente le condizioni di età e di servizio già prestato; così la esclusione della rafferma sia determinata soltanto o da una grave inperfezione, o da più difetti leggieri, il cui complesso sia incompatibile con il servizio della specialità o categoria del riaffermando.

4. A seconda dei criterî suesposti, i periti medici regoleranno il loro giudizio nell'accertamento di alcune funzioni, specialmente necessarie al buon servizio in date categorie, come ad esempio: la vista per i cannonieri, timonieri, ecc. e l'udito per i macchinisti, esprimendo parere d'inidoneità alla rafferma, solo quando il difetto visivo ed acustico raggiunga i limiti prescritti nell'elenco.

Roma, il 23 febbraio 1902.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro
E. MORIN.

Il Numero 54 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduta la legge 24 agosto 1862, n. 788;

Veduta la convenzione monetaria internazionale del 6 novembre 1885, approvata con la legge 30 dicembre 1885, n. 3590;

Veduto l'allegato *P* alla legge 22 luglio 1894, n. 339, che provvede per la coniazione di monete di nichelio da centesimi venti;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 302, che provvede per la trasformazione di 30 milioni di monete di bronzo in altrettanta somma di monete di nichelio puro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di monete di nichelio puro da 25 centesimi, per un valore nominale di 30 milioni di lire.

Art. 2.

Il grado di purezza, il peso, la tolleranza di peso, il diametro ed il contorno delle dette monete sono fissati come segue:

Valore nominale della moneta	Grado minimo di purezza del metallo	Peso grammi	Tolleranza di peso in più o in meno	Diametro millimetri	Contorno
Centesimi 25	975 millesimi	4	grammi 1 per %	21.5	Scannellato sottilmente

Art. 3.

Le monete di nichelio suddette avranno, da un lato, l'aquila araldica di Savoja, contornata dalla leggenda « Vittorio Emanuele III Re d'Italia » ed in basso l'indicazione dell'anno di coniazione, e dall'altro lato, nel centro il n. 25, contornato in alto dalla parola « centesimi » ed in basso da due rami d'alloro intrecciati, e sotto a questi l'iniziale *R* per la zecca.

Art. 4.

Le monete suindicate avranno corso legale in tutto il Regno, a partire dalla data che sarà stabilita con decreto Ministeriale, sino ad un valore di lire cinque per ogni pagamento, salvo la disposizione contenuta nell'articolo 3 del Nostro decreto del 28 marzo 1894, n. 112, riguardante i versamenti per i dazi doganali.

Art. 5.

Sono approvati i tipi conformi a quanto sopra e ai disegni annessi al presente decreto, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro.

Art. 6.

Le impronte delle monete di nichelio puro, secondo i disegni anzidetti, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. XL (Dato a Roma, il 26 gennaio 1902), col quale il Monte maritaggi del mutuo soccorso, con sede in Cotrone, viene eretto in Ente morale e ne viene approvato lo Statuto organico.

» XLII (Dato a Roma, il 23 febbraio 1902), col quale i confini territoriali fra i Comuni di Roma e di Rignano Flaminio sono rettificati in modo da far parte del territorio di Rignano Flaminio la tenuta denominata « Morolo ».

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto di Potenza, col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Balvano, per gravi disordini accertati mediante inchiesta;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Veduti gli atti;

Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed il Regolamento amministrativo per la sua esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi che s'intendono qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità suindicata è sciolta, e la gestione temporanea è affidata ad un Commissario da nominarsi dal Prefetto della Provincia.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 7 marzo, in lire 102,39.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

6 marzo 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati . .	5 % *lordo*	102,38 3/4	100,38 3/4
	4 1/2 % *netto*	110,56 1/2	109,44
	4 % *netto*	101,97 7/8	99,97 7/8
	3 % *lordo*	66,91 5/8	65,71 5/8

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Da Belgrado e da altre città della Serbia sono giunti a Vienna dei particolari sullo strano tentativo di Rade Alavantich, di cui si ebbe un breve cenno per telegrafo.

Proveniva Alavantich da Mitrovitza dove abitava e, appena sbarcato, tolse da un fardello che recava a mano un'uniforme completa da generale serbo e la indossò.

Così trasformato si avviò verso il confine nelle vicinanze di Sciabatz, tanto che le guardie di finanza, credutolo veramente un generale, lo seguirono rispettosamente fino alla dogana dove egli si indirizzò.

Quivi Alavantich raccolse tutti i finanzieri, invitandoli ad armarsi ed a seguirlo.

Si recò poi al municipio di Sciabatz, ordinando ai pompieri di armarsi, minacciando di far fucilare coloro che opponevano resistenza.

Aumentato, in siffatto modo, il nucleo della sua parte, si recò alla prefettura, dove costrinse la gendarmeria a schierarsi dinanzi a lui.

Parecchi gendarmi però si ribellarono al suo strano procedimento e tentarono di fuggire, minacciati della fucilazione dal generale improvvisato.

Due di essi, avendo saltata la finestra, corsero difilati ad informare di quanto accadeva il loro comandante, capitano Atanasier Nikolich, il quale si affrettò a recarsi alla prefettura ed intimò al finto generale d'identificarsi e di spiegare che cosa volesse.

Egli si rifiutò, minacciando nuovamente col revolver alla mano.

Fu allora che fu ferito e cadde morente colpito al petto e alla coscia.

Interrogato, confessò di avere agito per incarico del pretendente al trono di Serbia, principe Karageorgevich, il quale lo aveva incoraggiato a tentare quel colpo di mano audace.

I suoi compagni che lo avevano seguito e spalleggiato furono disarmati ed arrestati. Essi sono: Giorgio Storck, Francesco Ekner, Paolo Werner e Szerenez Filarita.

Il Consiglio comunale di Sciabatz votò un indirizzo di omaggio a Re Alessandro, e nella località vige la più perfetta calma.

I giornali serbi esprimono concordemente l'indignazione per l'audace attentato, affermando che la Serbia resterà sempre chiusa agli organizzatori di simili gesta pazzesche.

***

I giornali inglesi pubblicano una lettera del signor Asquith ai suoi elettori. Asquith aderisce pienamente alla politica di lord Rosebery (e non lord Salisbury come fu telegrafato per errore) e respinge definitivamente l'*home rule* dal programma liberale, « non perchè reputi il problema irlandese risolto, ma perchè, dice esso, l'istoria di questi ultimi anni ha dimostrato che la riconciliazione dell'Irlanda con l'Impero britannico non può ottenersi che con mezzi sanzionati dall'opinione pubblica del paese. Non è questa, aggiunge il signor Asquith, una apostasia, ma è affare di buon senso, e il partito liberale deve far entrare nello spirito della nazione il convincimento che esso è un partito nazionale che considera l'Impero come un deposito sacro ».

***

Da Madrid, 5 marzo, si telegrafa che alle feste per l'incoronazione di Re Alfonso, che avrà luogo nel mese di maggio, interverrà pure l'ex-Regina Isabella.

Durante i primi anni di Regno, il giovane Sovrano avrà al suo fianco un Consiglio di Reggenza. Esso si comporrà della Regina Madre, dell'arcivescovo di Toledo, dei presidenti delle due Camere, del presidente dei ministri, e di tutti gli ex-capi di Gabinetto.

***

Il *Correo* di Madrid, organo ufficioso del Ministero,

parlando del nuovo trattato che si sta stipulando tra la Spagna e gli Stati-Uniti, dichiara che questo trattato autorizzerà il ministro degli affari esteri a far valere tutti i diritti dei proprietari spagnuoli. I vantaggi ottenuti dagli Spagnuoli nelle antiche colonie in virtù del trattato di Parigi, non subiranno nessuna riduzione col trattato che si sta negoziando attualmente.

Negli Stati dell'Unione americana, ove le leggi riconoscono agli stranieri il diritto di acquistare e di conservare delle proprietà fondiarie, gli Spagnuoli usufruiranno di questo diritto e negli Stati in cui gli stranieri non hanno questo diritto si assicurerà agli Spagnuoli di ottenerne i vantaggi quando l'otterranno i sudditi di altre Potenze.

***

Si ha da Costantinopoli che, in seguito all'opposizione delle Potenze, il Governo ottomano ha ordinato di sospendere l'applicazione della nuova tariffa doganale che era stata annunziata per il 14 marzo prossimo.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Il bollettino di ieri sera, sulla salute di S. A. R. la Duchessa di Genova Madre, reca:

« Continua il miglioramento accentuatosi nella giornata di ieri ».

Stamane, 7, è stato poi pubblicato il seguente bollettino:

« La febbre, nelle ultime 24 ore, è stata limitatissima per l'intensità e la durata. Vi ha riduzione progressiva, ma lenta, dei fenomeni bronco-polmonari. Lo stato generale è sempre soddisfacente ».

Società geografica italiana. — Domenica prossima, 9 marzo, alle ore 5 pom., nell'aula del Collegio Romano, il cav. Nemesio Fatichi terrà, per cura della Società geografica, la sua seconda conferenza sulla Spagna. In questa egli illustrerà anche, con numerose e belle proiezioni, specialmente l'Andalusia e una parte del Marocco.

I biglietti distribuiti, per la prima conferenza, sono valevoli anche per questa seconda.

Pel poeta Gogol. — Ieri, nella Cappella dell'Ambasciata russa, al palazzo Menotti, in via Pier Luigi da Palestrina, fu celebrata una solenne funzione in memoria del poeta russo Nicola Gogol. Pontificò mons. Clemente, assistito dal diacono cav. Cristoforo Fleroff.

V'intervennero S. E. l'ambasciatore di Russia, de Nelidow, il consigliere, i segretari e gli addetti all'Ambasciata presso il Quirinale, il Ministro di Russia, accreditato presso la Santa Sede, Goubastow, e molte signore e signori della colonia russa.

Dopo la cerimonia religiosa gl'intervenuti si recarono in via Sistina 123 e sulla lapide che ricorda come il poeta Gogol dimorasse colà dal 1838 al 1842 deposero una corona di bronzo, nel mezzo della quale era una targa con un'iscrizione russa, dettata dalla signora Nelidow.

Quindi al caffè Greco, in via Condotti, ebbe luogo un banchetto. Nel posto ove ordinariamente si sedeva il poeta Gogol venne inaugurato un medaglione. Pronunciarono discorsi la contessa Lydie Rostoptchine, cognata di S. E. l'ambasciatore Tornielli, e madama Belen. Da ultimo venne inviata all'istituto di Pietroburgo una pergamena, fatta dagli artisti russi residenti in Roma.

Congresso degli impiegati esattoriali. — Nei giorni 22, 23 e 24 del corrente mese, avrà luogo in Roma un congresso fra i funzionari e gl'impiegati delle esattorie comunali del Regno.

Scopo del congresso è, in generale, quello di provvedere al miglioramento della classe con mezzi strettamenti legali e col proposito di escludere qualsiasi intonazione di carattere politico.

Il Comitato d'onore è composto del senatore Baccelli Augusto; dei deputati Aguglia, Barzilai, Galluppi, Ghigi, Merci, Mazza, Santini; degli assessori comunali di Roma, Desideri e Teso, del consigliere comunale Pacelli Ernesto.

Possibilità di sbocchi a prodotti italiani a Barbados (Piccole Antille britanniche). — Da un rapporto recentissimo del R. console a Bridgetown, signor N. E. Parravicino, togliamo:

Molti sono gli articoli di manifattura italiana che qui si potrebbero introdurre, come: sete, cappelli di paglia e di feltro, tessuti di cotone, burro, ecc.; ma le Case italiane qui non sono conosciute, ed i mezzi di comunicazione diretta coi porti del Regno assolutamente mancanti.

Se i piroscafi della Società *La Veloce*, che ora fanno scalo a Santa Lucia per carboni, facessero invece scalo qui, e le Case manifatturiere facessero visitare questo importante mercato dove si parla l'inglese, potrebbero iniziare affari profittevoli.

Io son certo che, specialmente gli articoli cappelli e sete, venduti su questo mercato, sono articoli di manifattura italiana, ma qui sono importati dall' Inghilterra, e sono venduti come articoli inglesi.

L'arte italiana a Pietroburgo. — Ieri venne inaugurata solennemente a Pietroburgo la seconda Esposizione italiana di pittura, scultura ed arti applicate all'industria, sotto l'alto patronato di S. A. I. la Granduchessa Maria Paulowna, a favore della Società italiana di beneficenza e degli Asili italiani d'infanzia.

V'intervennero le LL. AA. II. il Granduca Vladimiro, la Granduchessa Maria Paulowna, S. E. l'ambasciatore d'Italia, generale Morra di Lavriano, il console generale ed i membri dell'Ambasciata ed del Consolato, molte altre notabilità diplomatiche, i membri della colonia e numerosi invitati.

Un'altra malattia nella vite. — La *Gazzetta del Popolo* di Torino pubblica:

« Quasi che la fillossera non bastasse, un'altra malattia si è scoperta ora nella vite, alla quale hanno dato il nome di *roncet*

« Questa malattia si manifesta nei vivai di quelle stesse viti americane che si sono introdotte come residenti alla fillossera, e si estende nelle plaghe dove si sono sostituite le viti fillosserate con le americane.

« Sinora questa malattia si è sviluppata soltanto in Sicilia; si manifesta nella parte aerea della pianta senza passare alle radici, e sopprime la produzione del frutto, sostituendolo con una sovrabbondante espulsione di gemme, le quali rendono prima sterile la pianta e poi l'uccidono.

« Studî speciali vennero ordinati dal Ministero d'Agricoltura e Commercio, il quale mandò degli specialisti in Sicilia per farsi un'idea esatta di questo nuovo flagello, ed un primo rapporto speciale del prof. Giovanni Briosi al Ministro Baccelli dà una descrizione minuta ed un'analisi particolareggiata delle manifestazioni di questa nuova malattia delle viti.

« Essa è infettiva, ed il Briosi conclude proponendo, come unico rimedio, la distruzione degli appezzamenti e dei vivai infetti, abbruciando tutte le viti infette, ed attendendo qualche tempo prima di sostituirle ».

Marina militare. — Le RR. navi-scuola *Calabria* e *Curtatone* partirono, ieri l'altro la prima da Gibilterra per Las Palmas e la seconda da Augusta per Porto-Mahon.

Marina mercantile. — Ieri l'altro i piroscafi *Centro-America*, della Veloce, e *Lombardia*, della N. G. I., partirono il primo da Las Palmas per il Plata ed il secondo da New-York per Napoli

Ieri i piroscafi *Las Palmas* e *Nord-America*, della Veloce, partirono il primo da San Vincenzo per Genova ed il secondo da Napoli per New-York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SANTIAGO (Chilì), 6. — Il presidente della Commissione inglese per la delimitazione della frontiera è partito ieri per Valparaiso.

Venne offerto un banchetto ai membri della Commissione, al quale assistettero parecchi ministri.

NEW-YORK, 6. — Il Principe di Prussia ha lasciato Niagara Falls, partendo per Boston.

VIENNA, 6. — Telegrafano da Budapest ai giornali della sera che l'Imperatore ha inviato al presidente del Consiglio ungherese, Coloman Szell, la Gran Croce dell'Ordine di Santo Stefano.

BERLINO, 6. — La Commissione del Reichstag per il progetto di legge sulla nuova tariffa doganale ha approvato oggi un emendamento, il quale stabilisce che le patate, che, secondo il progetto governativo sarebbero esenti da dazio, pagheranno invece due marchi e mezzo per ogni quintale dal 15 febbraio al 31 luglio, mentre rimarranno esenti da dazio nel rimanente dell'anno.

L'emendamento approvato fu combattuto dal Governo.

VIENNA, 6. — È morto il dermatologo professore Kaposi.

PARIGI, 6. — *Camera dei deputati.* — Si approva, con 360 voti contro 142, un credito supplementare di 950,000 franchi per i premî alla sericoltura, essendo insufficiente la somma inscritta in bilancio.

PARIGI, 6. — Il bollettino sullo stato di salute del presidente del Consiglio, Waldeck-Rousseau, pubblicato a mezzogiorno, dice: « Il miglioramento continua; lo stato generale è buono; le ferite del cuoio capelluto cominciano a rimarginarsi. Si spera che fra qualche giorno il presidente del Consiglio potrà uscire. Il movimento dell'articolazione della spalla comincia a riprendere ».

NIAGARA FALLS, 6. — Il Principe Enrico di Prussia si è recato in vettura nel versante canadese delle cascate del Niagara. Il Principe fu ricevuto alla metà del ponte dal maresciallo Clode, segretario del governatore generale del Canadà, che gli diede il benvenuto.

Il governatore dell'Ontario ed il ministro dell'istruzione dell'Ontario, Harcourt, hanno fatto consegnare al Principe indirizzi di benvenuto. Il Principe, lasciando i personaggi degli Stati-Uniti che lo accompagnavano, è penetrato nel territorio canadese ed è poscia salito sul passaggio sopra le cascate. Quindi ha visitato l'officina elettrica.

VALPARAISO, 6. — Il commissario inglese per la delimitazione della frontiera cileno-argentina, Hollich, conferirà domani col presidente della Repubblica e col ministro degli esteri prima d'incominciare i suoi lavori.

Il Governo ha messo a disposizione del commissario, Hollich, una nave da guerra per recarsi nel Sud del territorio contestato.

Hollich è oggetto di dimostrazioni di simpatia da parte della popolazione.

BERLINO, 6. — L'Imperatore ha ordinato che l'incrociatore *Kaiserin Augusta* e due torpediniere che stazionano nell'Estremo Oriente, ritornino in Germania.

VIENNA, 6. — *Camera dei deputati.* — Si intraprende la discussione sulla relazione della Commissione speciale incaricata di esaminare i provvedimenti eccezionali per Trieste e distretto.

Il relatore Fuchs raccomanda l'approvazione delle proposte formulate dalla Commissione.

Ellenbogen, socialista, attacca vivamente l'opera della Commissione, nonchè il relatore Fuchs, il quale si limitò a giustificare i provvedimenti eccezionali, servendosi soltanto del materiale fornito alla Commissione dal Governo, senza tenere il menomo conto delle obiezioni mosse dall'oratore in seguito ad osservazioni fatte sul posto e senza rilevare con una sola parola la responsabilità del Lloyd ed il contegno delle autorità e delle truppe di Trieste.

Ellenbogen dichiara che la relazione di Fuchs lo ha confermato nella convinzione che i provvedimenti eccezionali per Trieste non furono giustificati.

Conclude invitando tutti i partiti a votare contro i provvedimenti eccezionali ed a non prendere atto della relazione di Fuchs.

Spincic, croato, dichiara che, in seguito ad informazioni avute da Trieste, si è convinto che specialmente la truppa dimostrò grande pazienza e che essa fu costretta a far uso delle armi nel momento più critico. Soggiunge che la grande inquietudine ed eccitazione, che regnavano a Trieste, resero necessari i provvedimenti eccezionali, onde evitare mali più gravi.

Nondimeno non può risparmiare al Governo ed al Lloyd il rimprovero di non aver fatto a tempo opportuno le concessioni agli operai. Conclude dicendo che bisogna prendere provvedimenti onde evitare per l'avvenire che tali deplorevoli fatti si ripetano.

Hortis, italiano, espone i fatti di Trieste che trovansi in contraddizione con la versione che ne dà il Governo. Dichiara che le autorità di Trieste avendo fatto alcune omissioni, sarebbe un dovere del Parlamento far venire a Vienna i testimoni più importanti oppure inviare una Commissione parlamentare a Trieste per esprimere la sua disapprovazione in un modo qualsiasi.

Soggiunge che mentre alcuni ufficiali e funzionari si distinsero per la loro indulgenza e moderazione, la polizia invece si dimostrò brutale.

Conclude dicendo che il mantenimento dei provvedimenti eccezionali per Trieste non è più giustificato e fa appello a tutti i partiti liberali perchè domandino l'abolizione di tali provvedimenti.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

COSTANTINOPOLI, 6. — Una carovana, giunta dalla Mecca a Medina, ebbe il 4 corrente quaranta decessi di cholera ed il giorno 5 settanta decessi.

LONDRA, 6. — *Camera dei comuni.* — David Maclever riferendosi agli impegni presi dai delegati inglesi alla Conferenza sugli zuccheri di Bruxelles, che cioè nessun privilegio potrà essere accordato dall'Inghilterra agli zuccheri importati dalle sue Colonie, chiede se il Governo inglese si rifiuterà di ratificare le clausole della Convenzione, le quali gli impediscono di trattare direttamente coi suoi sudditi per ciò che concerne i dazi da prelevarsi sulle importazioni dalle Colonie inglesi.

Il cancelliere dello scacchiere, sir H. Hicks-Beach, risponde che, ammenochè l'oratore desideri che l'Inghilterra, dopo di avere ottenuto dalle altre Potenze l'abolizione dei premî, accordi premî agli zuccheri delle sue Colonie, non crede che la Convenzione giustifichi i suoi timori.

Hicks-Beach aggiunge che il Governo presenterà prossimamente documenti in proposito.

Il ministro della guerra, Brodrick, rispondendo ad analoga interrogazione, dice essere difficile stabilire il numero dei Boeri ancora in armi, causa l'estensione del territorio in cui il nemico è sparso. I prigionieri fatti dal novembre 1901 dimostrano che la cifra dei Boeri da quell'epoca è troppo elastica e che non si può perciò fare un computo senza elementi più precisi.

Murnaghan chiede se sia vero che all'Havre si faccia il contrabbando della saccarina per l'Inghilterra, mediante sacchi da farina, e chiede pure se sieno state prese misure per impedire tali abusi.

Il ministro delle Colonie, Chamberlain, risponde che l'amministrazione doganale ignora il fatto, nondimeno il Governo sorveglierà onde evitare frodi.

Sir Charles Dilke chiede se sia vero che le Autorità francesi abbiano costruito stalle pei depositi a Crockarbour sulla costa di Terranuova.

Chamberlain risponde che le Autorità francesi da parecchi anni tenevano colà una piccola quantità di bestiame per fornirlo agli equipaggi dei battelli da pesca della Terranuova, ma nel 1895 ritirarono quel bestiame, in seguito alle rimostranze del Commodoro inglese.

KIEW, 7. — Il Governatore generale pubblica quanto segue riguardo ai disordini avvenuti nello scorso mese.

Il 15 febbraio una cinquantina di studenti ed operai, sventolando bandiere rosse, percorsero le vie, gridando *urrà.*

La polizia intervenne. I dimostranti opposero resistenza. Un capitano di polizia ricevette due forti bastonate alla testa. Parecchi altri agenti di polizia rimasero feriti.

L'aggressore del capitano, uno studente, ebbe da un agente di polizia un colpo col fodero della sciabola.

Durante il 15 e 16 febbraio vi furono degli assembramenti non importanti, ma furono subito dispersi dalla polizia e dalla truppa. Sul *boulevard* Bibikow un borghese, avendo colpito un cosacco, fu ferito e trasportato all'ospedale.

Si diceva che molti studenti sarebbero rimasti uccisi o feriti nei conflitti; ma la notizia è assolutamente falsa. Non vi fu alcun morto; soltanto due dei dimostranti arrestati erano feriti.

Centododici arrestati furono condannati al carcere, con pene varianti da due settimane e tre mesi.

BRUXELLES, 7 — Iersera vi fu un comizio, al quale presero parte 2500 liberali, socialisti e democratici cristiani.

Il comizio ha approvato un indirizzo al Re, invitandolo ad affrettare una soluzione della questione elettorale.

Dopo il comizio, due gruppi di studenti liberali si diressero al teatro delle *Varietà*, dove gli studenti cattolici avevano organizzato uno spettacolo.

All'uscita dal teatro questi furono accolti con varie grida. Ne seguì un tafferuglio. V'intervenne la polizia. Tre studenti rimasero feriti. Si fecero numerosi arresti. La gendarmeria ristabilì infine l'ordine.

LONDRA, 7. — *Camera dei comuni.* — (*Continuazione*) — Si prosegue la discussione del bilancio della guerra.

Varî oratori approvano l'aumento del soldo proposto, ma criticano l'attitudine del *War Office* riguardo ai volontari.

Il ministro della guerra, Brodrick, esprime simpatia per i volontari.

La seduta è tolta.

LONDRA, 7. — Il Re e la Regina sono partiti per Portsmouth, onde assistervi alla posa della prima pietra del nuovo Collegio navale.

BOSTON, 7. — Il Principe Enrico di Prussia si è recato a Cambridge e poscia ad Howard, dove ha ricevuto il displomа di dottore in legge da quella Università.

Il presidente, nel dargli il benvenuto, ricordò quanto il protestantesimo debba ai Principi tedeschi, e disse di accogliere il Principe Enrico anche come nipote della Regina Vittoria.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 6 marzo 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	761,7.
Umidità relativa a mezzodì	37.
Vento a mezzodì	NNE debole.
Cielo	sereno.
Termometro centigrado	Massimo 13°,0. Minimo 3°,4.
Pioggia in 24 ore	mm. 0.0.

Li 6 marzo 1902.

In **Europa**: l'area di massima pressione si è trasportata sulla Russia Centrale, Mosca 773; il minimo è sulla Norvegia settentrionale, Bodo 748.

In **Italia** nelle 24 ore: barometro stazionario in Sardegna, salito altrove fino a 5 mm. sul Veneto e Abruzzo; temperatura aumentata in Piemonte e Sardegna, quasi ovunque diminuita altrove; venti forti di levante in Sardegna.

Stamane: cielo nuvoloso in Sicilia, sereno in Liguria e Italia centrale, vario altrove; venti intorno a levante deboli o moderati sull'alta Italia, forti in Sardegna, moderati o forti settentrionali altrove; medio Tirreno e Jonio agitati.

Barometro: minimo a 761 a SW della Sardegna, massimo a 769 sul Veneto.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali sul versante Adriatico, intorno a levante altrove, forti in Sardegna; cielo nuvoloso sulle isole, vario altrove; mare agitato intorno alla Sardegna.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 6 marzo 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima (nelle 24 ore precedenti)	TEMPERATURA Minima (nelle 24 ore precedenti)
Porto Maurizio	sereno	calmo	15 6	6 8
Genova	sereno	calmo	13 9	8 5
Massa Carrara	sereno	calmo	13 0	4 0
Cuneo	3/4 coperto	—	11 2	2 0
Torino	coperto	—	10 4	2 4
Alessandria	nebbioso	—	12 7	2 3
Novara	1/2 coperto	—	13 0	4 0
Domodossola	sereno	—	16 1	— 2 2
Pavia	1/2 coperto	—	14 8	1 9
Milano	3/4 coperto	—	13 7	5 1
Sondrio	sereno	—	13 3	2 3
Bergamo	coperto	—	11 5	4 9
Brescia	coperto	—	13 0	4 0
Cremona	coperto	—	12 8	4 8
Mantova	1/4 coperto	—	12 0	5 6
Verona	sereno	—	11 8	6 1
Belluno	3/4 coperto	—	12 5	1 2
Udine	sereno	—	10 9	1 5
Treviso	sereno	—	12 7	3 0
Venezia	sereno	calmo	10 8	4 5
Padova	1/4 coperto	—	11 4	3 7
Rovigo	sereno	—	16 8	4 5
Piacenza	3/4 coperto	—	12 4	5 0
Parma	coperto	—	13 6	4 5
Reggio Emilia	sereno	—	12 5	4 5
Modena	1/4 coperto	—	12 8	2 7
Ferrara	1/4 coperto	—	11 3	4 8
Bologna	1/2 coperto	—	11 0	4 0
Ravenna	sereno	—	6 2	1 0
Forlì	1/2 coperto	—	11 2	4 0
Pesaro	sereno	mosso	10 5	2 0
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	10 9	4 2
Urbino	sereno	—	6 6	2 5
Macerata	sereno	—	8 0	2 6
Ascoli Piceno	sereno	—	11 0	2 0
Perugia	sereno	—	9 0	0 5
Camerino	sereno	—	7 1	— 0 5
Lucca	sereno	—	14 6	2 1
Pisa	sereno	—	16 0	4 2
Livorno	sereno	legg. mosso	14 0	5 5
Firenze	sereno	—	13 6	4 1
Arezzo	sereno	—	11 8	3 3
Siena	sereno	—	11 2	2 8
Grosseto	1/4 coperto	—	13 1	0 1
Roma	sereno	—	13 7	3 4
Teramo	sereno	—	10 0	0 8
Chieti	coperto	—	9 0	2 0
Aquila	sereno	—	8 9	— 1 0
Agnone	sereno	—	6 8	— 1 0
Foggia	sereno	—	9 5	6 2
Bari	coperto	legg. mosso	11 0	7 0
Lecce	1/4 coperto	—	13 2	7 4
Caserta	1/4 coperto	—	13 5	6 6
Napoli	1/4 coperto	calmo	12 7	5 9
Benevento	sereno	—	12 0	3 3
Avellino	3/4 coperto	—	11 2	3 7
Caggiano	3/4 coperto	—	7 0	0 7
Potenza	3/4 coperto	—	6 0	0 1
Cosenza	sereno	—	15 0	4 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	12 0	— 2 0
Reggio Calabria	coperto	calmo	14 6	10 4
Trapani	coperto	calmo	15 3	10 3
Palermo	nebbioso	calmo	16 4	6 1
Girgenti	coperto	calmo	15 2	8 0
Caltanissetta	—	—	—	—
Messina	3/4 coperto	calmo	16 0	10 1
Catania	coperto	mosso	15 6	10 1
Siracusa	3/4 coperto	agitato	14 3	10 2
Cagliari	1/2 coperto	legg. mosso	16 0	5 1
Sassari	1/2 coperto	—	15 8	7 5

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*